



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 31

4^a COMMISSIONE PERMANENTE (Difesa)

INTERROGAZIONI

176^a seduta: mercoledì 19 gennaio 2011

Presidenza del presidente CANTONI

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

* PRESIDENTE	Pag. 3, 5
CROSETTO, <i>sottosegretario di Stato per la difesa</i>	3
* PEGORER (PD)	4
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	6

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Verso Nord: Misto-Verso Nord.

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Crosetto.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-01620, presentata dal senatore Pegorer.

CROSETTO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Con l'atto in discussione il senatore interrogante chiede, tra l'altro, di conoscere «lo stato di avanzamento del processo di dismissione relativo agli immobili ritenuti non più utili ai fini istituzionali della difesa», situati nella regione Friuli-Venezia Giulia.

Le norme statutarie delle cinque Regioni a statuto speciale ed i relativi decreti di attuazione, che dispongono in materia di trasferimento di immobili dello Stato non più utilizzati per fini istituzionali, sono differenti tra loro. Per quanto riguarda il Friuli-Venezia Giulia, lo Statuto ha previsto il trasferimento automatico e gratuito solo per i beni già dismessi alla data di entrata in vigore del medesimo (articolo 56 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1); di conseguenza, i beni appartenenti allo Stato e dismessi dalla destinazione statale dopo tale data rimangono nella piena disponibilità dello Stato, per essere eventualmente dismessi secondo le ordinarie procedure. Tutti gli immobili dismessi successivamente ed attribuiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia sono stati ceduti gratuitamente per effetto di appositi decreti legislativi, per volontà dello Stato.

Similmente avviene per la Regione Sicilia, il cui Statuto prevede, come quello del Friuli-Venezia Giulia, l'automatico e gratuito passaggio alla Regione dei soli beni dismessi dallo Stato, entro la data di entrata in vigore dello stesso (articoli 32 e 33 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4).

Negli Statuti della Sardegna, della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige, il trasferimento automatico e gratuito alla Regione (o Provincia autonoma) di ciascun bene dismesso dalla sua destinazione ad usi statali non è ancorato alla data di entrata in vigore dello Statuto e, quindi, avviene in qualsiasi momento la dismissione si realizzi. La diversa disciplina è stata autorevolmente precisata e chiarita dalla Corte costituzionale con la sentenza del 10 ottobre 1991, n. 383, ribadita dal Consiglio di Stato con il parere n. 1199 del 15 giugno 2005.

Ciò posto, si sottolinea che nel settore della dismissione degli immobili in uso all'amministrazione militare il Ministero della difesa ha avviato una ricognizione del proprio patrimonio allo scopo di individuare quei beni che, nel quadro della evolutiva riorganizzazione dello strumento, ri-

sultano non più di interesse ai fini istituzionali. In particolare, il decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, all'articolo 14-*bis*, comma 3, riassetato all'articolo 307 del Codice dell'ordinamento militare, ha consentito al Dicastero di procedere alle riallocazioni delle funzioni istituzionali valorizzando, nel contempo, gli immobili sottoutilizzati per ottenere anche da enti e privati beni o capitali per la riorganizzazione sul territorio dei reparti della Difesa e, comunque, a favore del rinnovamento dello strumento militare. Tale norma ha radicalmente cambiato il quadro normativo di riferimento, assegnando una specifica funzione per l'efficienza dello strumento militare anche ai beni immobili non più oggetto di diretta utilizzazione da parte delle Forze armate.

In considerazione di quanto sopra e tenuto conto che il programma di razionalizzazione infrastrutturale non è finanziato con le normali assegnazioni di bilancio bensì con i proventi derivanti dalle attività di dismissione o permuta, gli immobili da assoggettare alle procedure del citato decreto legge n. 112 del 2008, ancorché ubicati in Regioni a Statuto speciale, sono da considerarsi a tutti gli effetti ancora strumentali alle esigenze istituzionali della Difesa. In tale contesto normativo, l'amministrazione militare, in applicazione del citato articolo 14-*bis*, ha individuato, con decreto direttoriale datato 5 marzo 2010, alcuni immobili da assoggettare alle citate procedure, dei quali nove nella Regione Friuli-Venezia Giulia,

In attuazione di quanto sopra, sono stati recentemente firmati (il 10 dicembre 2010) due protocolli d'intesa con i Comuni di Villa Vicentina e San Lorenzo Isontino, per la valorizzazione di immobili militari insistenti sui rispettivi territori comunali.

Con riferimento, in ultimo, allo stato di avanzamento delle procedure degli immobili oggetto di dismissione, ai sensi della normativa antecedente alla legge n. 133 del 2008, voglio evidenziare che l'unico bene situato nella Regione individuato a tal fine è la caserma Giavitto di Tarcento (Udine) – tranne l'aliquota in uso alla Guardia di finanza – che è stata riconsegnata all'agenzia del demanio in data 19 giugno 2009.

PEGORER (*PD*). Signor Presidente, lo scopo dell'interrogazione 3-01620 non era certamente quello di sviluppare una discussione giuridica sulla valenza dei singoli Statuti speciali di autonomia con riferimento agli immobili da dismettere o dismessi da parte di amministrazioni dello Stato, qualora gli stessi non fossero più corrispondenti alle esigenze di servizio.

Mi permetto di segnalare, al di là delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, che i rapporti tra Stato e Regione Friuli-Venezia Giulia, con particolare riferimento a casi simili, cioè relativi ad immobili della Difesa, sono stati oggetto del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237, e del successivo decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 35, con i quali, in ragione di alcuni elenchi degli immobili dismessi dal Ministero della difesa e, in generale, dallo Stato, gli stessi sono stati ceduti a titolo gratuito, non oneroso, alla Regione e conseguentemente agli enti locali. A

mio avviso, ciò significa la piena applicazione di quanto previsto dallo stesso Statuto di autonomia, all'articolo 56, e conseguentemente il totale rispetto delle prerogative della Regione ad autonomia speciale.

Signor Presidente, mi dichiaro perciò sostanzialmente insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, anche perché l'oggetto dell'interrogazione era volto a sottolineare che i rapporti tra Stato centrale e governo della Regione Friuli-Venezia Giulia hanno avuto nel tempo una diversa articolazione. Nello specifico, riscontriamo che vi sono stati rapporti di leale collaborazione soprattutto nei casi (purtroppo pochi nella storia italiana dell'ultimo periodo) in cui vi era come riferimento un Governo di centro-sinistra e che, viceversa, i Governi di centro-destra (è stato citato l'articolo di riferimento del decreto-legge n. 112 del 2008) hanno avuto un atteggiamento del tutto diverso.

Auspico che su tale questione si possa svolgere un ulteriore momento di riflessione e mi riservo di presentare altri documenti all'attenzione del Governo.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,15.

ALLEGATO

INTERROGAZIONE

PEGORER. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

la dismissione del patrimonio immobiliare del demanio militare ritenuto non più utile alle esigenze della difesa nazionale è stata oggetto di diversi e successivi interventi legislativi;

secondo l'articolo 56 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con la legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963 e successive modificazioni, «Sono trasferiti alla Regione i beni immobili patrimoniali dello Stato, che si trovano nel territorio della Regione, disponibili alla data di entrata in vigore del presente Statuto». A norma dei successivi articoli 57 e 65, il trasferimento viene attuato con decreti legislativi, sentita la Commissione paritetica Governo-Regione;

la disposizione citata prefigura un processo per cui i beni destinati a difesa dello Stato all'epoca di entrata in vigore dello Statuto, una volta venuta meno la destinazione che ne imponeva la permanenza nel demanio dello Stato, sono trasferiti alla Regione;

con il decreto legislativo n. 237 del 24 aprile 2001, «Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia», è stato trasferito a titolo non oneroso alla Regione autonoma Friuli un primo elenco di immobili della Difesa;

con il decreto legislativo n. 35 del 2 marzo 2007, a integrazione del precedente decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237, e secondo quanto concordato con il protocollo d'intesa stipulato tra Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione in data 6 ottobre 2006 e integrato in data 27 dicembre 2007, è stato trasferito a titolo non oneroso alla Regione un secondo elenco di immobili della Difesa;

l'articolo 1, comma 263, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ha disposto che possano essere individuati su tutto il territorio nazionale beni immobili della Difesa da dismettere, conferendo all'Agenzia del demanio la competenza per la loro gestione e valorizzazione;

il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha parzialmente modificato la procedura di dismissione, prevedendo, tra l'altro, che le operazioni di valorizzazione degli immobili possano essere effettuate direttamente dal Ministero della difesa-Geniodife, anche con il supporto tecnico-operativo di una società pubblica o a partecipazione pubblica;

tali modifiche, tuttavia, non sembrano poter intervenire sulla procedura di dismissione di immobili della Difesa situati nel territorio del Friuli, procedura che resta regolata dallo Statuto speciale;

ciò nonostante ad oggi risulta essere stata trasferita alla Regione Friuli-Venezia Giulia solo una parte degli immobili della Difesa oggetto del processo di dismissione;

il recente decreto direttoriale del Geniodife n. 13/2/5/2010, del 5 marzo 2010, individua tra gli immobili della Difesa da alienare, permutare, valorizzare e gestire nove immobili situati nel territorio del Friuli,

si chiede di sapere:

quali siano gli accordi e/o le convenzioni stipulati o in via di definizione con la Regione in merito agli immobili di cui al citato decreto direttoriale del Geniodife;

quale sia lo stato di avanzamento del processo di dismissione relativo agli immobili ritenuti non più utili ai fini istituzionali della difesa situati nel territorio della regione;

se non ritenga necessario avviare un'urgente e puntuale ricognizione dei beni ancora in capo alla Difesa e che non hanno più alcuna funzione connessa con quelle originarie, per procedere ad una rapida cessione degli stessi alla Regione secondo quanto stabilito dallo Statuto autonomo, agli articoli 56, 57 e 65.

(3-01620)

